



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. **12**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

29 maggio 2020

OGGETTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio alle ore 18:00 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato per motivata urgenza in modalità telematica in videoconferenza, in virtù dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|-----------------------------|-------|------|----------------------------------|-------|------|
| GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco | X | | | | |
| MONTI Federico | X | | GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B. | X | |
| AUTUNNO Chiara Maria | X | | FRANCHINI Laura | X | |
| GRASSANI Marina | X | | MONTONATI Luigi | X | |
| POLO Friz Matteo | | X | MUSCARA' Antonino | X | |
| MARINO Tommaso | X | | TRAVAINI Alessandro | | X |
| MAZZA Monia | X | | TORELLI Carla | X | |
| RIZZI Arturo | X | | CAIRO Ferruccio Sandro | X | |
| BONETTI Paola | X | | FURFARO Antonio | X | |

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

E' presente l'Assessore esterno, Dott. Tullio Mastrangelo.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Tommaso Marino, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, dal comma 738 al comma 783 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che ha istituito la nuova imposta locale che sostituisce la precedente IMU e la TASI ad invarianza di gettito

Richiamato il comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011,

Visto altresì l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Visto il comma 755 dell'art. 1 della citata Legge 160 che dispone la possibilità di aumentare l'aliquota massima al 1,14 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Richiamata a tal riguardo la propria deliberazione n. 84 del 28 dicembre 2018 all'oggetto "TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili Anno 2019 – Conferma delle Aliquote vigenti" con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2019 e la maggiorazione di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Atteso che con propria deliberazione n. 11 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato e fatto proprio il Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU, come sopra specificato sostituisce IMU e TASI, di cui alla legge 147/13, con invarianza di gettito;

Visto gli art. 6 e 7 del citato regolamento in merito alla definizione di abitazione principale;

Richiamato l'art. 21 del regolamento citato relativamente ai "Beni Merce";

Visto l'articolo 20 del richiamato Regolamento che stabilisce le agevolazioni e più precisamente:

- alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato, si applica l'aliquota dello 0,84%. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento;
- alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione di variazione; detta agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;
- limitatamente alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, si applica, per una durata massima di tre anni l'aliquota dello 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire.

- alle unità immobiliari locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1193, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applica l'aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge 160/19 secondo cui le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2020 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020, per effetto dei quali appare opportuno determinare, per l'anno 2020 le aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria IMU, come di seguito riportato:

ALiquota 6,00 per mille da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

ALiquota 11,40 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;

ALiquota 8,40 per mille da applicare alle seguenti casistiche:

- Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
- Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
- Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;
- Alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;

ALiquota 0,80 per mille da applicare ai BENI MERCE

ALiquota ZERO da applicare alle unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile di posizione organizzativa in ruolo presso il servizio "Gestione risorse finanziarie ed assicurazioni", in esecuzione dell'atto di organizzazione n. 2/2019;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU anno 2020:
 - ALIQUOTA 6,00 per mille da applicare alle abitazioni principali classate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - ALIQUOTA 11,40 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;
 - ALIQUOTA 8,40 per mille da applicare alle seguenti casistiche:
 - a. Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato. Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell'utilizzatore dell'unità concessa;
 - b. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall'Agenzia Territoriale per la Casa;
 - c. Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell'anno d'imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione di variazione; l'agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona;
 - d. Alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico con obbligo di dichiarazione. L'agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire;
 - ALIQUOTA 0,80 per mille da applicare ai BENI MERCE
 - ALIQUOTA ZERO da applicare alle unità immobiliare locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi;
- 3) di determinare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria approvato con propria precedente deliberazione;
- 6) di dare atto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta un gettito lordo stimato per l'anno 2020 pari ad € 5.479.000,00, importo che decurtato dal F.S.C. es 2020 (a debito per l'ente) calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016 e ss.mm.ii., di € - 1.486.697,48 e dal fondo per mobilità ex AGES 2019 (art. 7, c. 31, sexies, DL. 78/2010) € 18.867,66, ammonta ad € 3.973.494,86, gettito stanziato alla tipologia 1.101 Imposte tasse e proventi assimilati piano finanziaio di V livello "E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione" del Bilancio finanziario di previsione 2020-2022.

7) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 1 comma 767, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione delle attività di informazione ai cittadini e predisposizione degli avvisi di pagamento.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

| |
|---|
| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE |
|---|

Numero proposta: 11/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da Corrado Zanetta in data 25/05/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 28/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Tommaso MARINO
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
